



Tribunale Ordinario di Paola
Ufficio del Dirigente

Prot. n. 109 INT. | 2013

Paola, 6 settembre 2013

Ai direttori amministrativi
Ai funzionari giudiziari
Ai cancellieri

e p.c. Al sig. Presidente del Tribunale

sede

Oggetto : art. 15 legge n. 183/2011 contenente modifiche riguardanti le certificazioni della Pubblica Amministrazione- Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione del 22.12.2011- DFP 0061547 -P

Tra le modifiche normative introdotte dalla legge 12.11.2011 n. 183, pubblicata nel S.O. n. 234 della G.U. n. 265 del 14.11.2011 (in vigore dal 1.1.2012), spiccano quelle di cui all'art. 15, contenente modifiche al D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Il 1° comma della norma prevede che " le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47".

Il 2° comma sancisce, inoltre, a pena di nullità, che sui certificati venga apposta la seguente dicitura: " il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Tanto premesso, si raccomanda di attenersi alla disposizione sopra richiamata.

IL DIRIGENTE
Dr. Luigi Federico